



VADEMECUM BULLISMO E CYBERBULLISMO

AGGIORNAMENTO 2021 A SEGUITO
DELL'EMANAZIONE DELLE LINEE DI
ORIENTAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL
CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E
CYBERBULLISMO

MAGGIO 2021

INDICE

VADEMECUM BULLISMO E CYBERBULLISMO.....	3
PREMESSA	3
INTRODUZIONE.....	3
PARTE I.....	5
BULLISMO E CYBERBULLISMO	5
QUALI VIOLAZIONI DI LEGGE COMPORTANO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO	6
LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE	6
LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE PENALE	7
AMMONIMENTO	7
LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE PENALE: PROCEDIBILITÀ D’UFFICIO O QUERELA	9
LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE CIVILE	10
PARTE II	11
GLI OBBLIGHI E LE RESPONSABILITÀ DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO	11
DIRIGENTE SCOLASTICO	12
IL REFERENTE SCOLASTICO AREA BULLISMO E CYBERBULLISMO	12
TEAM BULLISMO/TEAM EMERGENZA	13
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO	13
IL COLLEGIO DEI DOCENTI	13
DOCENTI	14
I COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE	14
LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI	14
LE FAMIGLIE	15
I COLLABORATORI SCOLASTICI E GLI ASSISTENTI TECNICI (OVE PRESENTI)	15
LA PRIVACY A SCUOLA	16
PARTE III	17
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA ED ePOLICY	17
REGOLAMENTO D’ISTITUTO E PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ	17
PARTE IV	19
INTERVENTI DI PREVENZIONE A MOLTEPLICI LIVELLI	19
ESEMPI DI ATTIVITÀ	19
PREVENZIONE PRIMARIA O UNIVERSALE	19
PREVENZIONE SECONDARIA O SELETTIVA: LAVORARE SU SITUAZIONI A RISCHIO	20
PREVENZIONE TERZIARIA O INDICATA: TRATTARE I CASI ACUTI.....	20
PARTE V.....	21
AVVERTENZA	21

VADEMECUM BULLISMO E CYBERBULLISMO

PREMESSA

Il presente documento viene redatto allo scopo di dare continuità al VADEMECUM realizzato nel 2018 dall'USR VENETO nell'ambito delle azioni poste in essere in seguito all'entrata in vigore della L. 71 del 29 maggio 2017.

INTRODUZIONE

Bullismo e cyberbullismo sono fenomeni appartenenti ad una più ampia emergenza educativa che ha visto l'attenzione del legislatore con l'emanazione della L. 71 del 29 maggio 2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo".

Il contesto normativo in cui inserire il provvedimento è la L. 107 del 13 luglio 2015 "Buona Scuola" che, in particolare, ha individuato (art. 1, comma 7 lett d,e,h,) le competenze da implementare e potenziare nell'attività didattica tra cui: la competenza civica attraverso il recupero del senso della legalità e della responsabilità civica, la competenza informatica per un uso consapevole degli strumenti informatici del web, la competenza dell'inclusività nella diversità.

Con riferimento particolare alla competenza civica si segnalano la L. 92 del 20 agosto 2019 e le Linee guida per l'insegnamento dell'Educazione civica adottate in applicazione della legge stessa.

Di seguito il link al comunicato ministeriale: <https://www.miur.gov.it/web/guest/-/inviata-alle-scuole-le-linee-guida-per-l-insegnamento-dell-educazione-civica-azzolina-studio-della-costituzione-sviluppo-sostenibile-cittadinanza-digi>

Le istituzioni e la comunità scolastica nella sua interezza sono chiamati ad una progettualità coordinata ed integrata finalizzata alla prevenzione ed al contrasto del bullismo e cyberbullismo attraverso strategie formative, informative e partecipative, a tutela della dignità della persona.

La L. 71 del 2017 non crea nuove responsabilità o aggravio di compiti in capo alle istituzioni scolastiche, ma li specifica in riferimento al fenomeno bullismo e cyberbullismo. Il corretto adempimento di quanto richiesto dalla L. 71/2017 consente di tutelare la Scuola da eventuali richieste risarcitorie che potrebbero essere avanzate da genitori e/o tutori dei minori coinvolti, i quali lamentino comportamenti omissivi, o non pienamente rispondenti ai dettati della legge, da parte degli Istituti e degli organi preposti, la c.d. responsabilità omissiva.

Dalle **Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyber bullismo - aggiornamento 2021 (da ora Linee di Orientamento)** https://istruzioneveneto.gov.it/20210218_9597/ pervengono le seguenti indicazioni: "Le azioni di formazione e prevenzione sono attuate dalla scuola in collaborazione con la comunità educante di riferimento in rete anche con professionisti esterni (tecnici, forze dell'ordine, magistratura, prefetture, società ordinistiche e scientifiche).

Non si potrà, inoltre, prescindere dalla responsabilità e/o corresponsabilità di tutti i componenti del contesto scolastico, dei genitori e dei ragazzi (secondo la giurisprudenza vigente) e, nello specifico, di tutti gli interlocutori quali dirigenti, docenti e personale ATA, nonché di tutte le figure presenti nella quotidianità della scuola”.

PARTE I

BULLISMO E CYBERBULLISMO

Si fa notare che si può parlare di bullismo e cyberbullismo solo nel caso in cui le azioni vedano come protagonisti i minori

Bullismo: cos'è	Bullismo: cosa non è
<p>Nel contesto scolastico il fenomeno del bullismo è la forma di violenza più diffusa tra i bambini e i giovani.</p> <p>Il bullismo è un comportamento aggressivo teso ad arrecare danno ad un'altra persona; è rivolto ad uno stesso individuo, si ripete nel tempo e spesso la vittima non riesce a difendersi.</p> <p>Implica un'interazione dinamica e prolungata tra attore e vittima; abuso sistematico di potere tra pari; INTENZIONALITÀ a ferire e soggiogare; RIPETIZIONE delle azioni nel tempo; SQUILIBRIO DI POTERE, volontà di imporre un dominio sulla vittima.</p> <p>Il bullo cerca tra le sue vittime la persona fragile che possa facilmente alimentare la propria esigenza di potere sull'altro.</p> <p>Manifestazioni di bullismo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FISICO: prendere a pugni o calci, prendere o maltrattare gli oggetti personali della vittima; • VERBALE: insultare, deridere, offendere; • INDIRETTO: fare pettegolezzi, isolare, escludere dal gruppo. <p>Il bullismo è anche discriminatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omofobico • Razzista • contro i disabili 	<p>Uno scherzo: nello scherzo l'intento è di divertirsi tutti insieme, non di ferire l'altro.</p> <p>Un conflitto fra coetanei: il conflitto, come può essere un litigio, è episodico, avviene in determinate circostanze e può accadere a chiunque, nell'ambito di una relazione paritaria tra i ragazzi coinvolti.</p> <p>Sul versante dei comportamenti cosiddetti "quasi aggressivi", si riscontrano situazioni in cui i ragazzi fanno giochi turbolenti, lotta per finta o aggressioni fatte in modo giocoso.</p> <p>Questi comportamenti sono particolarmente frequenti nell'interazione fra i maschi, dal secondo ciclo della scuola elementare fino ai primi anni delle superiori. Anche se in alcuni casi la situazione può degenerare e divenire un attacco vero, quasi sempre questi comportamenti sono di natura ludica e non presentano il carattere di aggressione e di asimmetria che possiamo rintracciare nel bullismo.</p>

Il **cyberbullismo** è il bullismo realizzato per via telematica; pertanto, ex articolo 1 comma 2:

“... per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita,

manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi a oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

La norma identifica gli elementi essenziali del fenomeno perché si possa facilmente individuare e circoscrivere la tipologia, al fine di evitare di ricomprendere nella fattispecie tutti quei comportamenti che, pur rientrando nella sfera della più o meno ironica presa in giro, non possono tuttavia essere considerati per gravità, ampiezza e divulgazione rientranti nell’universo del cyberbullismo e quindi anche del bullismo.

Il cyberbullismo consiste nel porre in essere in modo virtuale, prepotenze, calunnie o violazioni della privacy attraverso l’invio di sms, e-mail o la diffusione di immagini o filmati compromettenti in Internet o sui social network. Gli atti che vengono maggiormente compiuti consistono nel far circolare in rete foto o filmati che ritraggono la vittima in situazioni di disagio o video con contenuti a sfondo sessuale.

La dimestichezza che i giovani hanno con la tecnologia e la facilità con cui essi possono realizzare e perpetrare prepotenze informatiche, attraverso un click del mouse o un touch sul display, rendono più difficile il comprendere la potenza lesiva delle loro azioni virtuali, in quanto spesso nel cyberbullismo manca il contatto fisico con le vittime.

Il cyberbullismo non conosce limiti spaziali o temporali.

I cyberbulli hanno la libertà di poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale e ciò favorisce la deresponsabilizzazione.

Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare un cyberbullo.

I cyberbulli possono rendersi “anonimi”, in modo che la persona coinvolta non sappia con chi sta interagendo.

QUALI VIOLAZIONI DI LEGGE COMPORTANO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO

LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE

Approfondimenti

Le condotte riconducibili al bullismo e cyberbullismo costituiscono una violazione dei principi fondamentali della nostra Costituzione che vuole una comunità fondata sul rispetto della dignità umana, sull’uguaglianza, la libertà, la solidarietà. I precetti della nostra Carta configurano diritti, doveri e conseguenti responsabilità in capo a tutti i cittadini.

In particolare:

- **Articolo 2 Cost:** le condotte di bullismo e cyberbullismo ledono i diritti inviolabili dell’uomo, vale a dire i diritti della personalità quali il diritto alla vita, all’integrità fisica, al nome, all’onore, all’immagine; tali diritti sono riconosciuti e garantiti dallo Stato sia alla persona come singolo che nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità. Il dovere inderogabile di solidarietà sociale, impone

a ciascun componente della società civile, comportamenti e atteggiamenti di rispetto verso chiunque e di responsabilità finalizzati ad un agire comune in difesa dei più deboli.

- **Articolo 3 Cost:** le condotte di bullismo e cyberbullismo violano il principio di uguaglianza formale attraverso la discriminazione e l'intolleranza nei confronti di chi appartiene a diverse etnia e religione, ha caratteristiche psico-fisiche differenti, particolari realtà familiari. Compito di tutte le Istituzioni e della scuola, in attuazione del principio di uguaglianza sostanziale, è di proporre e realizzare azioni concrete e sinergiche con finalità educative, per prevenire e contrastare situazioni di disagio e malessere, per impedire la diffusione di atteggiamenti di prevaricazione o vittimismo che, se non sconfitti in ambito scolastico e familiare, diverranno tipici della società civile.
- **Articolo 30 Cost:** delle condotte di bullismo e cyberbullismo sono civilmente responsabili i genitori del figlio minorenne; sui genitori incombe la responsabilità di non avere impartito ai figli un'educazione adeguata (cd. culpa in educando), e di non aver esercitato una vigilanza funzionale all'età e finalizzata a correggere comportamenti scorretti (cd. culpa in vigilando).
- **Articolo 34 Cost:** la scuola è aperta a tutti. Le condotte di bullismo e cyberbullismo, quando inducono gli studenti che ne sono bersaglio all'assenteismo e all'abbandono scolastico, sono causa della violazione del diritto fondamentale allo studio di tutte e di tutti.

LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE PENALE

La L. 71/2017 non introduce una nuova fattispecie di reato essendo i comportamenti messi in atto dal "bullo" già singolarmente previsti dal nostro ordinamento come reati e pertanto perseguibili e punibili.

La responsabilità penale è personale e si sottolinea che un minore già dall'età di 14 anni è imputabile ossia penalmente responsabile e pertanto processabile e condannabile dal Tribunale dei Minori.

Il minore al di sotto dei 14 anni, se riconosciuto "socialmente pericoloso" è soggetto a misure di sicurezza.

Si evidenzia di seguito la misura dell'ammonimento nei confronti del minore autore di condotta riconducibile all'ipotesi di cyberbullismo.

AMMONIMENTO

L'articolo 7 della Legge n. 71/2017 disciplina la procedura dell'ammonimento prevista dall'art.8 del Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11 estendendola anche ai casi di cyberbullismo come strumento di dissuasione e di recupero del cyberbullo.

“1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594¹, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.”

¹ ART.594 del codice penale

Articolo abrogato dal D.lgs. 15 gennaio 2016, n.7.

La misura dell'ammonimento, che il legislatore ha voluto attribuire alla sfera di competenza del Questore è finalizzata sia a prevenire il ricorso alla sanzione penale, sia a rendere il minore più consapevole dell'atto compiuto.

Di seguito gli articoli del Codice Penale ed i corrispondenti reati nei quali si può incorrere sia con una condotta di bullismo che di cyberbullismo (elenco esemplificativo e non esaustivo)

Si raccomanda che non appena ci sia il sospetto che il comportamento integri una fattispecie di reato ne venga informato tempestivamente il Dirigente scolastico per stabilire l'eventuale avvio dei provvedimenti del caso.

Articoli	Reati
<u>Art. 494 c.p.</u>	Sostituzione di persona
<u>Art. 580 c.p.</u>	Istigazione o aiuto al suicidio
<u>Art. 581 c.p.</u>	Percosse
<u>Art. 582 c.p.</u>	Lesioni personali
Art. 600 ter, 600 quater, 600 quater.1 c.p.	Pornografia minorile, Detenzione di materiale pornografico, Pornografia virtuale (Si specifica che pornografia è anche qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore per scopi sessuali e che per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali)
Art. 610 c.p.	Violenza privata
Art. 612 c.p.	Minaccia
Art. 612 bis c.p.	Atti persecutori
Art. 615 bis c.p.	Interferenze illecite nella vita privata
Art. 615 ter c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Art.616 c.p.	Violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza
Art. 624 c.p.	Furto
Art. 628 c.p.	Rapina
Art. 629 c.p.	Estorsione
Art. 640 c.p.	Truffa
Art 167 codice della privacy	Trattamento illecito di dati personali

I reati in elenco sono procedibili a querela di parte o d'ufficio a seconda della fattispecie che si verifica.

LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE PENALE: PROCEDIBILITÀ D'UFFICIO O QUERELA

Nel nostro ordinamento giuridico vige il principio per cui TUTTI i reati sono procedibili d'ufficio TRANNE quelli e SOLO quelli per i quali l'ordinamento giuridico ESPRESSAMENTE prevede che ci sia la querela di parte, i SOLI per i quali la procedibilità è sottoposta alla facoltà della persona offesa e/o danneggiata. (art.50 comma 2 c.p.p.).

In **tutti** i casi di procedibilità d'ufficio i Pubblici Ufficiali - tra questi i Dirigenti Scolastici ed i Docenti- hanno:

Obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. che scatta per il solo fatto di aver conosciuto direttamente o di essere venuto a conoscenza di una notizia di un fatto che potrebbe identificare una fattispecie di reato procedibile d'ufficio, è un obbligo personale cioè ricade direttamente su chi ha appreso la notizia, a cui corrisponde il reato di **Omissione di Denuncia** ex art. 361 c.p.p..

Per i reati procedibili d'ufficio si parla di → DENUNCIA.

Per i reati "a querela di parte" - solo quelli espressamente previsti dalla legge - si parla di → QUERELA.

Denuncia	Querela
<p>È l'atto scritto con il quale il Pubblico Ministero è messo a conoscenza della <i>notitia criminis</i> dai soggetti legittimati;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ L'acquisizione della <i>notitia criminis</i> da parte del P.M. dà avvio all'azione penale; <p>Deve essere la <u>rappresentazione del fatto storico</u> SCEVRO da giudizi di valore e deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esposizione degli elementi essenziali del fatto (conosciuto direttamente o riferito da altri) nella sua oggettività; • Giorno dell'acquisizione della notizia; • Fonti di prova già note se esistono; • Generalità, domicilio e quant'altro utile ad identificare autore di reato se possibile • Sottoscrizione <p>Deve avvenire senza ritardo.</p>	<p>Dichiarazione scritta facoltativa personale o a mezzo procuratore speciale con la quale si chiede di procedere per il fatto descritto previsto come reato;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Segna l'avvio dell'iter procedimentale da parte della persona offesa o altro legittimato. ▪ Il tempo per la proposizione dell'atto di querela è di 3 (tre) mesi dal momento della conoscenza del fatto. ▪ Il procedimento penale si avvierà in modo automatico e sarà sottratto alla disponibilità dei privati (a differenza del procedimento civile).

Sia la querela che la denuncia vanno inoltrate a:

- Pubblico Ministero → Procura del Tribunale Ordinario o del Tribunale dei Minori a seconda che si tratti di maggiorenne o minorenne

OPPURE

- ad Ufficiale di Polizia Giudiziaria: Polizia di Stato o Carabinieri che hanno l'obbligo di trasmettere a P.M.

LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE CIVILE

La violazione della norma di diritto civile comporta esclusivamente una responsabilità di tipo patrimoniale che si traduce nell'obbligo di pagare una somma di denaro a favore di colui che subisce un danno ingiusto.

In base all'art. 2043 c.c. *“qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”* che potrà essere patrimoniale e non patrimoniale (art. 2059 c.c.).

L'autore di comportamenti di bullismo e/o cyberbullismo quindi, anche laddove non ci sia stata ancora violazione della legge penale, provoca un danno ingiusto alla “vittima”, pertanto sarà obbligato al risarcimento del danno conseguente in modo diretto ed immediato alla sua azione.

Nel caso in cui invece il comportamento configuri un reato, il danneggiato ha diritto, ex art. 185 c.p., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che saranno dovuti dal colpevole e da coloro che debbono rispondere del di lui fatto in base alle norme civili.

Trattandosi di minore si applica il disposto dell'art. 2048 c.c.: del risarcimento risponderanno i genitori o il tutore per colpa in educando ed in vigilando (art.30 Cost.) e *nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza*, i precettori che sono ritenuti *“responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi”* (2° comma, *cd. culpa in vigilando*) a meno che non provino di non aver potuto impedire il fatto essendo a carico di colui che è ritenuto responsabile per legge (*il precettore appunto*) dimostrare di non essere stato negligente.

Per non essere considerato civilmente responsabile per *culpa in vigilando*, **non è sufficiente** provare da parte del docente di aver vigilato adeguatamente e che l'azione dannosa ha avuto un carattere imprevedibile e repentino.

La giurisprudenza prevalente, infatti, richiede che il docente abbia **preventivamente** adottato le misure organizzative e disciplinari necessarie per evitare le situazioni di pericolo.

Il dovere di vigilanza imposto ai Docenti ha carattere relativo essendo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli studenti.

Ne consegue che la vigilanza in presenza sarà meno necessaria con l'avvicinamento alla maggiore età, sempre che siano individuate le misure organizzative dirette al mantenimento della disciplina.

La VIGILANZA non deve comunque essere trattata solamente come responsabilità passiva del Docente, bensì come **ruolo attivo**.

La Legge afferma che i Docenti ed i Dirigenti Scolastici, sono **pubblici ufficiali**, non solo durante le lezioni ma anche durante le attività preparatorie, gli incontri con i genitori ed in ogni altra occasione di permanenza all'interno dell'Istituto.

Vale la pena sottolineare che all'interno del danno non patrimoniale da anni la giurisprudenza ricomprende il “danno biologico”, il “danno morale” ed il “danno esistenziale” riferiti rispettivamente alla lesione della salute, alla sofferenza interiore ed all'aspetto dinamico relazionale quando l'evento dannoso comporta un peggioramento delle condizioni di vita quotidiana; in pratica si assiste ad un riconoscimento del carattere “omnicomprensivo” del risarcimento del danno non patrimoniale che quindi può diventare economicamente piuttosto rilevante. Del resto quando un soggetto subisce una lesione alla sua persona, di natura fisica o psichica che sia, ciò che viene ad essere compromessa e violata è la sua integrità psico-fisica che sappiamo essere considerata dalla nostra Costituzione un bene primario giuridicamente tutelato (art.2 Cost.).

PARTE II

GLI OBBLIGHI E LE RESPONSABILITÀ DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Obblighi ed iniziative previsti dalla legge per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno da parte delle Scuole:

Art.1 comma 1 L. 71/2017

- Contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, siano essi vittime o responsabili degli illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Art.4 comma 5

- Le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (*omissis*) promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche (*omissis*) attraverso attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.

Gli adempimenti per Scuole di ogni ordine e grado, in mancanza dei quali si rammenta che possono scattare ipotesi di responsabilità omissiva, riguardano quanto ai soggetti:

- *Dirigente Scolastico*
- *Referente/i per il bullismo e cyberbullismo*
- *Team bullismo/Team emergenza*
- *Il Consiglio d'Istituto*
- *Il Collegio dei Docenti*
- *Docenti*
- *Studentesse e studenti/ Il ruolo della Consulta Provinciale degli studenti e delle Rappresentanze*
- *Famiglie*
- *Collaboratori scolastici ed assistenti tecnici (ove presenti)*

Quanto alle attività:

- *P.T.O.F. e documento ePolicy*
- *Regolamento di Istituto e Patto educativo di corresponsabilità*

(Le parti virgolettate si riferiscono al testo delle Linee d'orientamento 2021)

DIRIGENTE SCOLASTICO

- “Elabora, in collaborazione con il/i referente/i per il bullismo e il cyberbullismo, nell’ambito dell’autonomia del proprio istituto, un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che preveda sanzioni in un’ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime. Il Regolamento deve essere esplicitato nel Patto di corresponsabilità educativa firmato dai genitori. I contenuti del Regolamento vanno condivisi e approvati dal Consiglio d’istituto.
- Promuove interventi di prevenzione primaria e per le scuole secondarie, sollecita il coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso modalità di *peer education*.
- Organizza e coordina i Team Antibullismo e per l’Emergenza.
- Predisponde eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola.”
- Il dirigente scolastico, nei modi prescritti fornisce le seguenti informazioni:
 - “-nominativo/i del/i referente/i per il bullismo e cyberbullismo;
 - contenuti informativi su azioni e attività di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo (Regolamento d’istituto, PTOF, Patto di corresponsabilità) oltre che di educazione digitale.

Si veda il sito <https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/> per un supporto alla stesura dell’*ePolicy* (documento programmatico autoprodotta dalla istituzione scolastica sull’educazione digitale).”

- Attiva specifiche intese con i servizi territoriali (*forze dell’ordine, servizi sociali e della salute, servizi minorili*) per ottenere supporto specializzato e continuativo verso i minori coinvolti.
- A meno che il fatto non costituisca reato, informa tempestivamente i genitori/tutori dei minori coinvolti nel momento in cui ha conoscenza di atti di cyberbullismo e conseguentemente predisporre adeguate azioni di carattere educativo” art 5 L. 71/2017.
- Le ipotesi di reato a querela di parte obbligano in ogni caso il DS a convocare i genitori.

IL REFERENTE SCOLASTICO AREA BULLISMO E CYBERBULLISMO

Secondo le Linee di Orientamento-aggiornamento 2021, il suo ruolo si articola secondo i seguenti compiti e funzioni:

- “Collabora con gli insegnanti della scuola,
- propone corsi di formazione al Collegio dei docenti
- coadiuva il Dirigente scolastico nella redazione dei Piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo
- monitora i casi di bullismo e cyberbullismo,
- coordina i Team Antibullismo e per l’Emergenza,
- crea alleanze con il Referente territoriale e regionale,
- coinvolge in un’azione di collaborazione Enti del territorio in rete (psicologi, forze dell’ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.)”

L’attività riconducibile al referente si deve inserire ed integrare nel più ampio contesto delle attività previste dalla L. 107/2015 e finalizzate allo sviluppo delle competenze in materia di legalità e cittadinanza attiva.

TEAM BULLISMO/TEAM EMERGENZA

Secondo le Linee di Orientamento-aggiornamento 2021, in continuità con quanto già previsto dai precedenti documenti in materia “...Le istituzioni scolastiche potranno prevedere la costituzione di un **Team Antibullismo** costituito dal Dirigente scolastico, dal/dai referente/i per il bullismo-cyberbullismo, dall’animatore digitale e dalle altre professionalità presenti all’interno della scuola (psicologo, pedagogo, operatori socio-sanitari).”

Si invitano pertanto le dirigenze scolastiche a rivalutare con attenzione la composizione dei team Antibullismo adeguandola alle nuove indicazioni.

Si suggerisce anche l’individuazione di un ulteriore gruppo dedicato: il **Team per l’Emergenza**, con lo scopo di agire prevedendo l’integrazione con figure specializzate del territorio e il coinvolgimento delle altre agenzie educative presenti, anche attraverso reti di scopo.

“I **Team Antibullismo** e il **Team per l’Emergenza** avranno le funzioni di:

- coadiuvare il Dirigente scolastico, coordinatore dei Team, nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo (per questa funzione partecipano anche il presidente del Consiglio di istituto e i rappresentanti degli studenti);
- intervenire (come gruppo ristretto, composto da dirigente e referente/i per il bullismo/cyberbullismo, psicologo/pedagogo, se presente) nelle situazioni acute di bullismo.”
- raccogliere le segnalazioni sulla base dei modelli predisposti.
- coordinare le linee di azione in relazione ai casi che si verificano e monitorare le decisioni intraprese in sede disciplinare dai consigli di classe.

L’U.S.R. per il Veneto promuove interventi di formazione rivolti al team per il bullismo e per l’emergenza.

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Si delinea con chiarezza il ruolo del C.d.I, il quale:

- “Approva il Regolamento d’istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo.
- Facilita la promozione del Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia.”

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

- “All’interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprensive delle azioni di prevenzione primaria/universale specifiche per ogni ordine di scuola e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola. In modo particolare, organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo ed educazione digitale. (Si veda il sito <https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/> per consultare proposte e attività; in particolare si consiglia di consultare le “Linee guida per l’uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole”, guida operativa per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e per gli enti pubblici e privati che realizzano iniziative in tema di sicurezza online).
- In relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con il Team e le altre agenzie per la soluzione dei problemi.

- Predisporre gli obiettivi nell'area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso attività di curriculum scolastico. In tal senso, è importante legare la progettazione della scuola in una ottica di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo riferendosi a quanto previsto con la L. 92/2019 "Introduzione dell'insegnamento dell'Educazione civica", in particolare all'art. 3 "Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento" e all'art. 5 "Educazione alla cittadinanza digitale".
- Partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate da ogni autonomia scolastica, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio (si veda quanto proposto sulla piattaforma ELISA - www.piattaformaelisa.it).

DOCENTI

- "Tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, sono chiamati a segnalarli al referente scolastico o al Team Antibullismo d'istituto, al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva. Nell'ipotesi di comportamento che integri un reato il docente che ne è venuto a conoscenza deve darne immediata comunicazione al Dirigente scolastico. Si ricorda che tutte le notizie e i fatti di cui si viene a conoscenza sono coperti dal segreto d'ufficio e non vanno diffusi al di fuori delle sedi istituzionali preposte."
- Devono vigilare ed essere attenti ai comportamenti degli alunni (*classe o ricreazione o esterno*) ed essere recettivi nel cogliere notizie di disagio od indizi, di cui devono dare tempestiva comunicazione, nel rispetto della riservatezza, al referente per il bullismo e al Dirigente Scolastico.

I COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE

Nel testo delle Linee di orientamento si citano appositamente i docenti che ricoprono la funzione di Coordinatore dei Consigli di classe per individuarne i compiti:

- "Monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure anti bullismo.
- Registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con pedagogo, psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete (con riferimento e coordinamento eventuale da parte delle prefetture)".

LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI

Anche per le studentesse e gli studenti le Linee di orientamento sottolineano, oltre al ruolo di vigilanza e di aiuto alle vittime, quello di protagoniste/i nella formazione e autoformazione, con particolare riferimento a chi assume un ruolo di rappresentanza:

- "Partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola. Negli ordini di scuola dove sono previsti i rappresentanti degli studenti (...), i Rappresentanti di istituto e i due componenti eletti nella Consulta provinciale degli studenti collaborano con il Dirigente scolastico e il corpo docente all'organizzazione delle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.
- Sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e

cyberbullismo di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa).

- Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono chiamati a collaborare alla realizzazione di attività di *peer education*. L'istituzione scolastica può favorire percorsi specifici in merito alla formazione dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali.”
- Segnalano tempestivamente situazioni critiche e di malessere che spesso preludono a fenomeni di bullismo;
- Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della L. 71/2015, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet.

Nelle Linee di Orientamento-aggiornamento 2021 si ribadisce nuovamente il ruolo di collaborazione attiva da parte delle rappresentanze studentesche e in Consulta nell'organizzazione delle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.

LE FAMIGLIE

- “Sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa.
- Firmano il patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia.
- In questo contesto i genitori devono essere informati sul Regolamento d'istituto, sulle misure prese dalla scuola e sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia come conseguenza di atti di bullismo e cyberbullismo.
- Sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute.”

I COLLABORATORI SCOLASTICI E GLI ASSISTENTI TECNICI (OVE PRESENTI)

- “Svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione e durante i viaggi di istruzione, in quanto considerati addetti ad un pubblico servizio,* ferme restando le responsabilità dei docenti.
- Nella scuola secondaria di secondo grado, faranno parte dei Piani di vigilanza attiva anche gli Assistenti Tecnici che svolgono la loro attività in laboratorio.
- Partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola.
- Segnalano al dirigente scolastico e ai Team Antibullismo e per l'Emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente
- Se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo faranno applicando le modalità previste dal Regolamento d'Istituto.”

*Secondo l'art.358 del c.p. la qualifica di incaricato di pubblico servizio, che è colui che pur non essendo un pubblico ufficiale svolge un servizio di pubblica utilità, collaborando con il Dirigente scolastico e con i docenti alla vigilanza. Gli incaricati di pubblico servizio sono ugualmente soggetti attivi e passivi di reato. Ha pertanto

obbligo di denuncia degli illeciti penali di cui vengono a conoscenza, così come è tutelato potendo essere integrati nei suoi confronti i reati di minaccia e resistenza analogamente a quanto accade per i pubblici ufficiali.

LA PRIVACY A SCUOLA

A seguito della situazione emergenziale le scuole hanno sviluppato ed approfondito ogni argomentazione concernente la tutela ed il trattamento dei dati personali.

Con peculiare riferimento alle problematiche che possono scaturire dal verificarsi di situazioni di cyberbullismo si rinvia alla modulistica fornita dal garante della privacy per la segnalazione di episodi di cyberbullismo rinvenibile al link <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6732688>.

È buona norma controllare sempre gli aggiornamenti che il garante della privacy inserisce sul proprio sito istituzionale in merito.

Si ricorda che il minore vittima di cyberbullismo (se ha più di 14 anni altrimenti i genitori per suo conto) può chiedere al gestore del sito internet o del social media o al titolare del trattamento di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore chiedendo il suo intervento.

Si raccomanda una particolare attenzione da parte dell'istituzione scolastica, dei team del bullismo e dell'emergenza, rispetto al vaglio ed analisi degli episodi segnalati, ed all'intervento che deve anche essere allineato con quanto previsto dal regolamento di istituto.

PARTE III

PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA ED ePOLICY

“La scuola punta alla costruzione di un’etica civile e di convivenza grazie alla quale ogni ragazzo/ragazza conosca e comprenda il significato delle parole dignità, riconoscimento, rispetto, valorizzazione.

Per questo motivo, la prima azione di contrasto al bullismo e al cyberbullismo è la cura della relazione con l’Altro, estesa a ogni soggetto della comunità educante, accompagnata da una riflessione costante su ogni forma di discriminazione, attraverso la valorizzazione delle differenze e il coinvolgimento in progetti e percorsi collettivi di ricerca e di dialogo con il territorio. A tale scopo si raccomanda una proficua alleanza educativa tra scuola, famiglia e altre agenzie educative extra scolastiche. Un ruolo determinante è riservato alla formazione dei docenti, degli alunni, dei genitori e dei collaboratori scolastici, quali protagonisti, a diversi livelli, di un piano educativo di prevenzione del bullismo e di promozione del rispetto e della convivenza a scuola.”

Tali finalità troveranno adeguata corrispondenza nel P.T.O.F. che deve definire:

- l’approccio alle tematiche legate alle competenze digitali, alla sicurezza on-line e all’uso positivo delle tecnologie digitali nella didattica anche attraverso la stesura di apposito *EPolicy*² documento programmatico, volto a descrivere l’approccio specifico della scuola alle tematiche legate alle competenze digitali, alla sicurezza online e a un uso positivo delle tecnologie digitali nella didattica*.
- Le norme comportamentali e le procedure per l’utilizzo delle tecnologie di informazione e comunicazione in ambiente scolastico, in sintonia con le disposizioni anche del Regolamento d’Istituto.
- Le misure per la prevenzione anche attraverso un coinvolgimento attivo degli studenti (“peer education”) e in collaborazione con le Consulte provinciali degli studenti nelle istituzioni scolastiche di II grado) e i rappresentanti degli studenti.
- La previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti.

REGOLAMENTO D’ISTITUTO E PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

I regolamenti (ex art. 4, co.1, del D.P.R. 1998/249) e il Patto Educativo di Corresponsabilità (ex art. 5-bis ibidem) devono essere integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo:

- individuando le misure di intervento immediato del Dirigente (ex art.5 co.1 Legge 71/2017)
- prevedendo sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti ed interventi di natura educativa e di prevenzione (a seguire il procedimento disciplinare).

² Si veda il sito <https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/> per un supporto alla stesura dell’*ePolicy*

Soprattutto in riferimento al Patto Educativo di Corresponsabilità deve essere data particolare enfasi al momento della sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti con l'obiettivo di illustrare in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie (art.5 bis D.P.R. 249/1998) e ciò anche alla luce della recente giurisprudenza che attribuisce valore contrattuale sia al Regolamento che al Patto.

PARTE IV

INTERVENTI DI PREVENZIONE A MOLTEPLICI LIVELLI

“Sono definite *azioni di prevenzione* le azioni volte a promuovere e a preservare lo stato di salute e ad evitare l’insorgenza di patologie e disagi. Secondo l’OMS, la prevenzione si articola su tre livelli:

1. *Prevenzione primaria o universale*, le cui azioni si rivolgono a tutta la popolazione. Nel caso del bullismo, esse promuovono un *clima* positivo improntato al rispetto reciproco e un *senso di comunità* e convivenza nell’ambito della scuola.
2. *Prevenzione secondaria o selettiva*, le cui azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno.
3. *Prevenzione terziaria o indicata*, le cui azioni si rivolgono a fasce della popolazione in cui il problema è già presente e in stato avanzato. Nel caso del bullismo la prevenzione terziaria/indicata si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo. Gli episodi conclamati sono anche definiti “acuti”. Le azioni di prevenzione terziaria/indicata vengono poste in essere da unità operative adeguatamente formate dalla scuola, i Team Antibullismo e i Team per l’Emergenza, che includono, ove possibile, figure professionali ed esperte (psicologi, pedagogisti, personale dell’ambito socio-sanitario)”.

ESEMPI DI ATTIVITÀ

PREVENZIONE PRIMARIA O UNIVERSALE

“La principale finalità è promuovere la consapevolezza e la responsabilizzazione tra gli studenti, nella scuola e nelle famiglie, motivo per cui le iniziative sono indirizzate a:

1. accrescere la diffusa consapevolezza del fenomeno del bullismo e delle prepotenze a scuola attraverso attività curriculari incentrate sul tema (letture, film video, articoli, etc.);
2. responsabilizzare il gruppo classe attraverso la promozione della consapevolezza emotiva e dell’empatia verso la vittima, nonché attraverso lo sviluppo di regole e di “politiche scolastiche”;
3. impegnare i ragazzi in iniziative collettive di sensibilizzazione e individuazione di strategie appropriate per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, come, ad esempio, Hackathon (a diversi livelli, d’istituto, di rete, provinciali, regionali) che hanno la capacità di mobilitare le migliori energie dei ragazzi, facendo loro vivere esperienze positive di socializzazione, con la contestuale valorizzazione delle competenze di cittadinanza e della loro creatività;
4. organizzare dibattiti sui temi del bullismo e cyberbullismo, per sollecitare i ragazzi ad approfondire con competenza i temi affrontati e a discuterne, rispettando le regole della corretta argomentazione.

Tali diversi approcci possono essere tra loro integrati, con l’obiettivo di accrescere l’attenzione sul tema e aiutare le ragazze e i ragazzi a costruire una scuola libera dal bullismo. Per un maggiore approfondimento si rimanda al “Corso 2” della piattaforma ELISA”

PREVENZIONE SECONDARIA O SELETTIVA: LAVORARE SU SITUAZIONI A RISCHIO

“Per un efficace intervento su scuole o contesti maggiormente a rischio, occorre predisporre sia una valutazione accurata dei problemi (incidenza dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e di altri segnali di disagio personale e familiare) sia un piano di intervento in collaborazione con i servizi del territorio, che coinvolga i ragazzi, gli insegnanti e le famiglie con un approccio sistematico, al fine di promuovere un percorso di vicinanza e ascolto e intercettare precocemente le difficoltà.

PREVENZIONE TERZIARIA O INDICATA: TRATTARE I CASI ACUTI

Per poter rilevare i casi acuti o di emergenza è importante che la scuola attivi un sistema di segnalazione tempestiva. È utile inoltre una valutazione approfondita in funzione della gravità del problema, attraverso quattro specifici passaggi:

1. raccolta della segnalazione e presa in carico del caso;
2. approfondimento della situazione per definire il fenomeno;
3. gestione del caso con scelta dell'intervento o degli interventi più adeguati da attuare (individuale, educativo con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, di coinvolgimento delle famiglie);
4. monitoraggio della situazione e dell'efficacia degli interventi.

In relazione alle segnalazioni, è importante porre in essere una prima valutazione di gravità e una solerte decisione sulle azioni da intraprendere.

Quando si verificano episodi acuti di bullismo, la prima azione deve essere orientata alla tutela della vittima, includendo, successivamente, il bullo/prevaricatore e il gruppo classe. In generale, in caso di episodio sospetto e/o denunciato, si suggerisce di seguire il seguente schema di intervento:

- colloquio individuale con la vittima;
- colloquio individuale con il bullo;
- possibile colloquio con i bulli insieme (in caso di gruppo);
- possibile colloquio con vittima e bullo/i se le condizioni di consapevolezza lo consentono;
- coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i.

Tuttavia, essendo ogni situazione di bullismo differente in termini di modalità, è opportuno valutare di volta in volta quale sia l'ordine più efficace. Si ricorda che, in base alle norme vigenti:

- in caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della scuola segnalare l'evento all'autorità giudiziaria;
- “in caso di segnalazione di episodi cyberbullismo, il dirigente scolastico ha l'obbligo di informare tempestivamente la famiglia come indicato nella L.71/2017. Si consiglia, in ogni caso, una preventiva consultazione con il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza al fine di concordare al meglio le comunicazioni ed eventuali strategie d'intervento.”

PARTE V

AVVERTENZA

Come declinato in premessa il presente documento ha funzione meramente integrativa del VADEMECUM 2018 al quale si rimanda per tutte le informazioni non contenute nel testo attuale, anche in riferimento alle procedure disciplinari.